

Sent. n. 2924 / 05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai  
seguenti giudici :

dott. Furio PASQUALUCCI

Presidente

dott. Salvatore LIBRANDI

Consigliere relatore


dott. Fausta DI GRAZIA

Consigliere

ha pronunciato - all'udienza del 10 febbraio 2005 - la  
seguinte

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 056430/R del registro di  
Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore Regionale presso  
la Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio nei confronti di : -  
-Rosario ALESSI, Presidente del Comitato esecutivo  
dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), residente in Caltanissetta,  
Via Cavour n. 29 , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco  
Gaetano Scoca ed Andrea Guarino ed elettivamente domiciliato  
presso lo studio legale del primo in Roma, Via G. Paisiello n. 55;  
-Franco LUCCHESI, residente in Firenze, Viale Cadorna n. 17,  
componente del Comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia  
(A.C.I.), rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gaetano  
Scoca ed Andrea Guarino ed elettivamente domiciliato presso lo  
studio legale del primo in Roma, Via G. Paisiello n. 55;  
-Paolo LENA, residente in Genova, Via A. Gavotti n. 5/3 ed



elettivamente domiciliato in Roma, Via Pacuvio n. 34 presso lo studio legale dell'avv. Guido Romanelli;

-Ludovico GRANDI, residente in Milano, Via Brera n. 22, componente del Comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gaetano Scoca ed Andrea Guarino ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Roma, Via G. Paisiello n. 55;

-Pietro GIUDICE, residente in Padova, Via San Mattia n. 22, componente del Comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.);

-Giandomenico MARTINI, residente in Bologna, Via Albertazzi n. 8, componente del Comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Mazzacuva con studio in Bologna ed elettivamente domiciliato in Roma, Via di Ripetta n. 226 presso lo studio legale dell'avv. Simon Pietro Ciotti;

- Alberto Maria LIBRIZZI, componente del Comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Pierluigi da Palestrina n. 19 presso lo studio legale dell'avv. Marco Prosperetti;

- Pasquale DE VITA, residente in Torino, Via Strada da Ponte Isabella a San Vito n. 116/31, componente del Comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gaetano Scoca ed Andrea Guarino ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in

Roma, Via G. Paisiello n. 55;

- Giovanni ASQUINI, residente in Udine, Via Carducci n. 26, componente del Comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gaetano Scoca ed Andrea Guarino ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Roma, Via G. Paisiello n. 55;

- Brunello OLIVERO, residente in Cuneo, Corso Francia n. 187/a, componente del Comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gaetano Scoca ed Andrea Guarino ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Roma, Via G. Paisiello n. 55;

- Angelo STICCHI DAMIANI, residente in Lecce, Via Urbino n. 14, componente del Comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gaetano Scoca ed Andrea Guarino ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo in Roma, Via G. Paisiello n. 55;

- Guido MAZZUOLO, residente in Napoli, Via Palazzi n. 131, componente del Comitato esecutivo dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I.), rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio con studio in Napoli ed elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46, IV B, presso lo studio del dott. Gian Marco Grez.

Visti l'atto introduttivo del giudizio, i due atti integrativi di citazione rispettivamente in data 20.1.2003 e 20.7.2004, l'atto di intervento ad adiuvandum proposto dal Centro Nazionale

Nella specie non solo il Comitato ha deciso in assenza di un qualsiasi parere tecnico, ma il Presidente Rosario Alessi ha stipulato la transazione sulla base di un parere, acquisito dopo la decisione del Comitato, che lungi dal procedere a tale analisi-verifica, è pervenuto genericamente e senza enunciare senza esporre alcun analisi e senza enunciare alcun criterio di comparazione, ad una conclusione favorevole alla transazione che risulta del tutto apodittica.

Reputa il Collegio che ben altra attenzione sarebbe stata necessaria nell'affrontare i molteplici problemi emersi, magari chiedendo il parere di un organo a ciò deputato dall'ordinamento vigente, quale l'Avvocatura Generale dello Stato, in modo da tutelare al meglio gli interessi dell'Ente, tanto più che, nel caso in esame, è stato addirittura ignorata una richiesta danno per 5 miliardi, pur avanzata in citazione e di cui non si può non tener conto, sia pure per valutarne la fondatezza.

Tale comportamento appare sicuramente improntato a negligenza e superficialità, circostanze che integrano gli estremi della colpa grave e, quindi, esorbitano dall'ambito della discrezionalità.

D'altra parte la transazione che produce effetti tra le parti non può non incidere sulla sussistenza o entità del danno oggetto di accertamento di responsabilità.

Tale transazione che è idoneo mezzo di estinzione del giudizio civile, non è in grado di influire sul giudizio di responsabilità al di là della riduzione del danno che deve essere comunque accertato dal giudice competente con assoluta autonomia ed alla stregua delle norme e dei

10/11/19

criteri pubblicistici che in tale giudizio trovano applicazione.


Applicando i principi sopra enunciati, ritiene il Collegio che è stata provata la sussistenza di un nocumento patrimoniale dell'A.C.I., prendendo in considerazione tutti gli elementi acquisiti, valutandoli autonomamente ai fini propri del presente giudizio, nonché tenendo conto del danno del quale sono stati ampiamente evidenziati i profili del nesso di causalità, degli elementi oggettivi, soggettivi dell'obbligazione risarcitoria per cui è domanda nonché del collegamento funzionale fra i fatti dannosi e l'illecita transazione effettuata dai convenuti con un comportamento di quest'ultimi contrari ai propri doveri di ufficio, alla cui osservanza i convenuti erano particolarmente tenuti.

Su tali questioni reputa il Collegio che appaiono del tutto inconferenti le argomentazioni svolte al riguardo dai difensori dei

convenuti che sono, in ogni caso, inidonee ad escludere la loro responsabilità.

Pertanto, va affermata la responsabilità di tutti i convenuti interessati che parteciparono con espresso voto favorevole alla deliberazione del Comitato Esecutivo del giorno 11.10.2000, in quanto i medesimi hanno contribuito a formare la volontà dell'organo deliberativo e quindi l'atto che di quella volontà è emanazione, conferendo, quindi, pari apporto causale nella genesi dell'evento lesivo a danno del suddetto Ente; va, altresì, condannato il Presidente Rosario Alessi che ha stipulato la "transazione".

Esistono, pertanto, tutti i presupposti voluti dalla legge per la



condanna, in parti uguali tra loro, dei convenuti .

Restano esclusi dalla responsabilità i componenti del Comitato esecutivo "assenti" e precisamente : Rosario Alessi, il quale è stato condannato per altro titolo ; nonché i componenti che si sono "astenuti" e precisamente : Guido Mazzuolo.

Pertanto, va affermata la responsabilità di Rosario ALESSI, LUCCHESI Franco , Ludovico GRANDI, DE VITA Pasquale, ASQUINI Giovanni, OLIVERO Brunello e STICCHI DAMIANI Angelo.

7.- Per ciò che concerne, poi, la determinazione del danno, il Collegio ritiene che la l'importo stabilito dalla Procura Regionale di lire 1.470.000.000 e di lire 200.000.000 vada ridotto in considerazione della particolarità della situazione prospettata.

Per quanto riguarda l'entità del danno appare chiaro, infatti, che non è possibile addebitare ai convenuti l'intero importo della transazione in quanto nella determinazione delle reciproche concessioni vanno considerate le ragioni delle richieste della controparte e la fondatezza dei propri assunti.

Il fatto che tale ponderazione non sia stata adeguatamente effettuata, non ha consentito all'Ente di far valere adeguatamente le proprie pretese traducendosi il tutto in una "perdita di chance".

Alla stregua di tali considerazioni, ritiene il Collegio che il danno vada equitativamente determinato, ai sensi dell'articolo 1226 c.c., nel 10% degli importi contestati e, pertanto, il danno complessivo passa da lire 1.670.000.000 pari ad euro 862.482,00 a lire 167.000.000 pari ad euro

